DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2022, n. 083/Pres.

LR 42/1996, articolo 4, comma 1: sostituzione della norma di tutela rubricata "Deroghe" nel DPGR. 41/1998, nel DPGR. 42/1998, nel DPGR. 45/1998, nel DPGR. 0234/1998, nel DPGR. 238/1998, nel DPReg. 0360/2001 e nel DPReg. 0361/2001.

- OMISSIS -

- 1. Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, le seguenti norma di tutela sono sostituite con il seguente testo in corrispondenza degli articoli come di seguito specificati:
- << In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, purché le opere siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

In deroga all'art. 6 è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento viene eseguito esclusivamente dall'amministrazione regionale sulla base da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Il progetto dovrà approfondire l'effetto sulle comunità vegetali e animali. È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.>>;

- a) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Palude Fraghis", sito nel comune di Porpetto (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 042/Pres. dd. 13.02.1998, pubblicato sul BUR n. 14/8.4.1998;
- b) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Paludi del Corno", sito nei comuni di Gonars e Porpetto (UD) di cui all'allegato 2 del DPGR 043/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;
- c) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera di Sequals", sito nel comune di Sequals (PN), di cui all'allegato 2 del DPGR 045/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;
- d) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Flambro", sito nel comune di Talmassons (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 0234/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;
- e) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Virco", sito nei comuni di Bertiolo e Talmassons (UD), di cui all'allegato 1 del DPGR 0238/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;
- f) sostituzione dell'articolo 16 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Schiavetti", sito nei comuni di Monfalcone e Staranzano (GO), di cui all'allegato 2 del DPReg. 0360/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001;
- g) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera Selvote", sito nel comune di Castions di Strada (UD), di cui all'allegato 1 del DPReg. 0361/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.